

Importanti novità sulle Imposte Amministrative per le Società in Ungheria a decorrere dal 16 marzo 2017.

- A partire dal 16 marzo 2017 è prevista dalla legislazione ungherese una considerevole novità giuridico-fiscale per quel che concerne **l'imposta amministrativa sulle società**. Tale imposta viene di fatto **cancellata** per la costituzione di società a responsabilità limitata, di un'impresa individuale, di società in nome collettivo ed infine per le società in accomandita.
- Fino a tale data per costituire una società a responsabilità limitata l'imposta era pari a 100.000 Ft, nel caso invece di società in nome collettivo e società in accomandita l'imposta scendeva a 50.000 Ft, mentre per costituire un'impresa individuale l'imposta risultava esser di 30.000 Ft.
- Dal 16 marzo 2017, **l'imposta riguarderà solamente le società di azioni** (c.d. „chiuse”) per un importo di 50.000 Ft.

Legge sulle imposte (atto XCIII. dell'anno 1990)

Imposta della procedura del Tribunale di commercio

45.§ (1) Imposta amministrativa per la costituzione:

a) nel caso delle società europee per azioni - 600.000 Ft;

b) nel caso di società per azioni („chiuse”) - 100.000 Ft;

d) altre entità giuridiche che non fanno parte del punto a) e b) – ad eccezione del (1a) paragrafo – 100.000 Ft;

e) nel caso di un'impresa con sede in un altro stato che possiede una succursale ungherese 50.000 Ft;

f) nel caso di una rappresentazione diretta commerciale di un'impresa straniera 50.000 Ft;

(1a) **Per la costituzione di società cooperativa, società a responsabilità limitata, impresa individuale, società in nome collettivo e società in accomandita non si devono pagare imposte amministrative.**

(2) Nel caso che, al momento della costituzione venga richiesta la registrazione di una succursale/fialeale, non si devono pagare ulteriori imposte, salvo quella determinata nel (1) articolo.

(3) Nel caso di costituzione mediante procedura semplificata l'imposta sarà di 50.000 Ft. per la società di azioni („chiusa”). Qualora a seguito della richiesta venga accertato che il richiedente non abbia il diritto alla procedura semplificata, il Tribunale-Camera di Commercio rilascerà un comunicato ai fini di pagare l'imposta come determinata nel (1) articolo.